COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.11.2006
COM(2006) 717 definitivo

2006/0235 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che autentica l'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, redatto in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004. Riguardo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito "l'accordo"), l'atto di adesione precisa che tale accordo non si applica ai nuovi Stati membri. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri devono aderire all'accordo attraverso la conclusione di un protocollo di allargamento separato con la Svizzera[1]. I negoziati sono iniziati nel 2003 e il progetto di protocollo di allargamento è stato siglato dai negoziatori il 2 luglio 2004.

L'accordo è un accordo internazionale misto con la Comunità europea e tutti i suoi Stati membri in quanto Parti contraenti. L'articolo 9, paragrafo 3, del protocollo di allargamento precisa che le nuove versioni linguistiche dell'accordo fanno tutte ugualmente fede. Questa disposizione è conforme al regolamento n. 1/1958, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea[2]. La deroga temporanea riguardante la lingua maltese, di cui nel regolamento (CE) n. 930/2004 del 1° maggio 2004, non si applica all'accordo[3].

Avendo constatato che le nuove versioni linguistiche dell'accordo non sarebbero state disponibili per la data prevista per la firma del protocollo di allargamento (26 ottobre 2004), i negoziatori hanno suggerito alle Parti contraenti di procedere alla firma e di autenticare le nuove versioni linguistiche dell'accordo in una seconda fase, successiva all'entrata in vigore del protocollo di allargamento. L'articolo 9, paragrafo 3, del protocollo di allargamento sancisce quindi che le Parti contraenti autenticano l'accordo, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, nelle lingue ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena sulla base di uno scambio di lettere. Il protocollo di allargamento è entrato in vigore il 1° aprile 2006. I servizi della Commissione e il governo federale svizzero hanno raggiunto un accordo sul contenuto dello scambio di lettere proposto, con riserva di una sua verifica giuridica.

Per quanto riguarda la Comunità europea, lo scambio di lettere che autentica le nuove versioni linguistiche costituisce un accordo internazionale che modifica l'accordo. Poiché l'accordo è stato concluso sulla base degli articoli 310 e 300 del trattato CE, lo scambio di lettere deve seguire la stessa procedura. La decisione n. 2006/245/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che approva la conclusione del protocollo di allargamento, non prevede alcuna procedura semplificata per lo scambio di lettere[4]. Pertanto, poiché lo scambio di lettere modifica l'accordo, che è fondato sull'articolo 310 del trattato CE, il Parlamento europeo deve esprimere un parere conforme. Per la ratifica da parte degli Stati membri, tuttavia, si può ricorrere alla procedura semplificata di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

---

1 GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
2 GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
3 GU L 169 dell'1.5.2004, pag. 1.
4 GU L 89 del 28.3.2006, pag. 28.

2006/0235 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che autentica l'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, redatto in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[5],

visto il parere conforme del Parlamento europeo[6],

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo, del 26 ottobre 2004, all'accordo sulla libera circolazione delle persone è entrato in vigore il 1° aprile 2006[7].

(2) L'articolo 9, paragrafo 3, del protocollo del 26 ottobre 2004 sancisce che le Parti contraenti autenticano l'accordo sulla libera circolazione delle persone, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, nelle lingue ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena sulla base di uno scambio di lettere,

---

5 GU C […] del […], pag. […].
6 GU C […] del […], pag. […].
7 GU L 89 del 28.3.2006, pag. 30.

DECIDE:

Articolo 1

Lo scambio di lettere tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che autentica l'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, redatto in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena, è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Lo scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare lo scambio di lettere in nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, che autentica l'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, redatto nelle lingue ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena.

A. Lettera della Comunità europea e dei suoi Stati membri

Bruxelles, […]

Eccellenza,

il protocollo, del 26 ottobre 2004, all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (di seguito "il protocollo") è entrato in vigore il 1° aprile 2006.

L'articolo 9, paragrafo 3, del protocollo sancisce che le Parti contraenti autenticano l'accordo, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, nelle lingue ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena sulla base di uno scambio di lettere.

A nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, propongo alla Confederazione svizzera che i testi acclusi siano accettati come versioni facenti fede dell'accordo nelle lingue ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena, compreso l'atto finale ed esclusi l'allegato II e l'allegato III. Questi due allegati all'accordo sono adottati in tutte le lingue facenti fede tramite una decisione del comitato misto.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Confederazione svizzera su quanto precede.

Voglia accettare, Eccellenza, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Il Presidente

S.E. Bernhard Marfurt
Capo della Missione svizzera presso l'Unione europea

Place du Luxembourg, 1
1050 Bruxelles

B. Lettera della Confederazione svizzera

Bruxelles, […]

Eccellenza,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

[…]

Mi pregio comunicarLe l'accordo della Confederazione svizzera in merito a quanto sopra.

Voglia accettare, Eccellenza, l'espressione della mia profonda stima.

Per la Confederazione svizzera

L'Ambasciatore

[…]
Presidente
del Consiglio dell'Unione europea
1048 Bruxelles